



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

L'Ufficio Centrale per il *Referendum* costituito, a norma dell'art. 12 della legge 25 maggio 1970 n. 352 e successive modifiche, con decreto n. 102 del 16 ottobre 2012 del Primo Presidente della Corte di Cassazione e con la presenza dei Magistrati

Presidente

CARNEVALE dott. Corrado

Consiglieri

PETTI dott. Giovanni Battista
DE RENZIS dott. Alessandro
UCCELLA dott. Fulvio
DUBOLINO dott. Pietro
IANNELLI dott. Enzo
PICCIALLI dott. Luigi
COLETTI DE CESARE dott.ssa Gabriella
SIOTTO dott.ssa Maria Cristina
MASSERA dott. Maurizio
BEVERE dott. Antonio
LOMBARDI dott. Alfredo Maria
GENTILE dott. Mario
GENTILE dott. Domenico
FIALE dott. Aldo
BURSESE dott. Gaetano Antonio
D'ISA dott. Claudio
BIANCHI BONOMO dott.ssa Luisa

- presa in esame la richiesta del Comune di Gosaldo, depositata in Cancelleria il 9 ottobre 2012, di un *referendum* ai sensi degli artt.132, secondo comma, della Costituzione e 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, per la separazione del suo territorio dalla Regione Veneto per entrare a far parte integrante della Regione Trentino Alto Adige /Südtirol;
- sentita la relazione del Presidente;
- ritenuto che – come è stato affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 9 marzo 2007, n. 66, pronunciata sul conflitto di attribuzione sollevato in relazione

- ritenuto che – come è stato affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 9 marzo 2007, n. 66, pronunciata sul conflitto di attribuzione sollevato in relazione all'ordinanza di questo Ufficio Centrale depositata il 12 aprile 2006 con cui era stata dichiarata la legittimità della richiesta di *referendum*, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione, relativo al distacco del Comune di Noasca dalla Regione Piemonte ed alla aggregazione dello stesso alla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste – l'art. 132, primo e secondo comma, della Costituzione si riferisce a tutte le Regioni, senza far alcuna distinzione tra Regioni a statuto speciale e Regioni a statuto ordinario; e che la diversa interpretazione accolta da questo Ufficio Centrale con l'ordinanza depositata l'11 aprile 2011, relativa alla richiesta di *referendum* proposta dalla Provincia di Belluno per l'aggregazione del suo territorio alla Regione Trentino-Alto Adige, è fondata essenzialmente sulla particolare natura delle due Province che compongono la stessa Regione, ciascuna delle quali dotata di potestà legislativa, ad essa attribuita da una norma costituzionale, mentre nessuna potestà analoga è conferita ad alcuno dei Comuni di quella Regione;
- considerato che la richiesta è stata deliberata all'unanimità dal Consiglio comunale di Gosaldo nella seduta del 29 settembre 2012 ed è stata depositata nella Cancelleria di questa Corte il 9 ottobre 2012 dal delegato all'uopo designato; che la richiesta è corredata da un quesito avente i requisiti prescritti dall'art. 41 della legge n.352 del 1970 avanti citata; e che, conseguentemente, sussistono tutte le condizioni perché ne sia dichiarata la legittimità;

Dichiara

la legittimità della richiesta di *referendum* sul seguente quesito:


“Volete che il territorio del Comune di Gosaldo sia separato dalla Regione Veneto per entrare a far parte integrante della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol?”.

Dispone

che la presente ordinanza sia immediatamente comunicata al Presidente della Repubblica, al Ministro per l'Interno, nonché al delegato che ha provveduto al deposito della richiesta.

Roma, 17 ottobre 2012

Il Presidente



depositato in Segreteria

17 OTT. 2012

Ufficio Segretario Giudiziario

